

# I tetti di spesa per il personale del SSN previsti dal DL 35/2019 (Decreto Calabria). Modalità applicative

*Antonio Cascio - Sara Andreani*

*WEBINAR FIASO 11 dicembre 2020*



# DL CALABRIA

Art. 11 Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale

A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, **nell'ambito del livello del finanziamento** del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e **ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali** dei fabbisogni di personale, non

1. può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo (OMISSIS), o,
2. se superiore, il valore della spesa prevista dall' articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (2004 - 1,4%).

**I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 La predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora (OMISSIS) un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati (OMISSIS)**

2. Ai fini del comma 1, la spesa è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. **La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell' articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .**



Denominazione azienda/ente	AZIENDA USL xxx							
Periodo di rilevazione	ANNO 2018							
(valori in migliaia di euro)	Totale presenti al 31.12.2018 (1)	Spese per competenze fisse e accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per contributi a carico dell'azienda (4)	Altre voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4) + (5)	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7) **	Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)
<b>Personale dipendente a tempo indeterminato</b>	<b>3.500</b>	<b>134.000</b>	<b>11.500</b>	<b>39.000</b>	<b>1.500</b>	<b>186.000</b>	<b>33.500</b>	<b>152.500</b>
<b>Personale a tempo determinato</b>	<b>130</b>	<b>5.000</b>				<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>Restante personale *</b>		<b>300</b>				<b>300</b>		<b>300</b>
<b>Totale</b>	<b>3.630</b>	<b>139.300</b>	<b>11.500</b>	<b>39.000</b>	<b>1.500</b>	<b>191.300</b>		<b>157.800</b>
(valori in migliaia di euro)						<b>Totale rimborsi ***</b>	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004	<b>Totale rimborsi al netto dei rinnovi ****</b>
<b>Indennità De Maria</b>								<b>-1500</b>

\* Nella voce "Restante personale" sono stati aggiunti, oltre ai codici L105, P062 E L108, anche L109 "studio/ric./consulenza" e L115 "Resa servizi/Ademp.Obbligat. - Tabella 14 del Conto Annuale

\*\* Sono ricompresi costi a regime 2006 CCNL biennio 2004-2005 comparto e CCNL bienni 2002-2003 e 2004-2005 aree dirigenza, 1° biennio 2006-2007 comparto e Dirigenze,

**156.300**

2° biennio 2008-2009 Comparto e Dirigenze e CCNL 2016-2018 Comparto. Al lordo di oneri ed IRAP

\*\*\* Totale Indennità De Maria - Codice P072 Tabella 14 del Conto Annuale

\*\*\*\* Differenza tra i rimborsi effettuati di cui ai codici P071, P074 e i rimborsi ricevuti codici P098, P090 e P099, sommata all'Indennità De Maria", Codice P072 - Tabella 14 del Conto Annuale

**DI CUI PERSONALE ESCLUSO DALLA BASE DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'1,4% (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006):**

(valori in migliaia di euro)	Unità presenti al 31.12.2018 (1)	Spese per competenze fisse e accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per contributi a carico dell'azienda (4)	Altre voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4)+(5)	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7)	Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)
<b>Personale classificato ex legge n. 68/1999</b>	<b>100</b>	<b>2.500</b>		<b>700</b>		<b>3.200</b>	<b>550</b>	<b>2.650</b>
<b>Personale della sanità penitenziaria (incluse le REMS)</b>	<b>6.036</b>	<b>1.500</b>		<b>300</b>		<b>1.800</b>	<b>240</b>	<b>1.560</b>
<b>Personale finanziato con contributi prov. da privato</b>	<b>36</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>10</b>		<b>315</b>		<b>315</b>
<b>Personale finanziato con contributi prov. Unione Europea</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>7</b>		<b>40</b>		<b>40</b>
<b>Personale finanziato con fondi destinati alla ricerca</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Spese per la form. e le missioni (indennità e rimborsi)</b>		<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>		<b>950</b>
<b>TOTALE</b>						<b>6.305</b>	<b>790</b>	<b>5.515</b>

Elenco utilizzato comunic. obbligato

Tab. 14 CA (P098)

Tab. 14 CA (P098)

Dato question. Corte Conti Tab. 12.1

Tab. 14 CA (L020 + P030)

# DL CALABRIA (parere Mef)

Parere MEF vs conferenza Regioni

Oggetto: Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

Il parere si riferisce a 4 distinti punti

- a) *Ipotesi di spostamento all'anno 2018 del limite al trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, secondo le indicazioni proposte dall'organizzazione sindacale ANA OO ASSOMED con nota del 30 giugno 2020.*
- «ritiene che l'anno 2018 costituisca il limite alla sola spesa complessiva del personale, limite alternativo, se superiore, al valore previsto dall'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009. Per quanto riguarda il trattamento accessorio, il limite rimane invece quello indicato all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, che corrisponde all'ammontare delle risorse destinate a tale titolo al personale nell'anno 2016»



# DL CALABRIA (parere Mef)

Parere MEF vs conferenza Regioni

- b) *Indicazioni applicative circa l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione ai disposti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 35/2019 secondo il quale il "limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*
- Prendendo spunto dal DL 35/2019 (norma regioni e enti locali) il MEF specifica che al fine di evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoriosa del personale già in servizio, il limite di spesa del salario accessorio sia adeguato, in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018 - ovvero in diminuzione, in corrispondenza di cessazioni di personale - per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoriosa registrato nell'anno 2018.

**Si, ok ma come?**

**Individuando il rapporto tra fondo 2018 e personale in servizio al 31 dicembre 2018**

**Ovvero? A/B**



# DL CALABRIA (parere Mef)

A) fondo (per Fondo) per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 “*Fondi per la contrattazione integrativa*” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera).

**ATTENZIONE alla SPTA**

B) personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all’amministrazione che non vi accede, ecc.). **Criterio Testa**

**A/B=Valore medio pro-capite per fondo**

- **Teste Anno di Riferimento:** Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell’anno. Pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell’anno di riferimento utile ai fini dell’applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio. **Criterio FTE**



# DL CALABRIA (parere Mef)

- La quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018. Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: se

**FTE anno di riferimento > TESTE 2018 allora (FTE – TESTE) x Valore medio pro-capite**

**Ovvero**

**numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 (calcolato sub A/B).**

- NB1 E se FTE anno di riferimento < TESTE 2018? «Il limite 2016 non subirà alcun adeguamento, né in aumento, né in diminuzione»
- NB2 un eventuale valore negativo di una categoria di personale non determina una variazione compensativa nei confronti delle restanti categorie di personale



# DL CALABRIA (parere Mef)

Tempistica: quando e come?

- Previsione ex-ante di una quota di risorse aggiuntive, sulla base delle previsioni contenute nel PTFP (piano triennale) e di una tempistica ritenuta ragionevole dei connessi procedimenti assunzionali, corrette per le cessazioni prevedibili.
- Finalizzazione prudenziale di tali risorse aggiuntive, in sede di contratto integrativo, alla sola remunerazione degli istituti del trattamento accessorio del personale neo-assunto (es. la retribuzione di posizione mensile del personale dirigente del personale neo-assunto e gli istituti connessi alle condizioni di lavoro), nel corso dell'anno di riferimento.
- Previsione di verifiche a consuntivo volte a correggere gli eventuali scostamenti
- Previsione vincolante che, a conclusione dell'anno di riferimento ed a seguito delle verifiche operate a consuntivo, l'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione dovrà essere operato su basi certe e che verranno in ogni caso effettuati i necessari adeguamenti compensativi (es utilizzo dei residui oppure art 40, comma 3-quinquies165/2001)



# DL CALABRIA (parere Mef)

- Parere MEF vs conferenza Regioni
- c) *Provvedimenti da adottarsi da parte delle Regioni in base alle indicazioni della circolare n. 16/2020 della Ragioneria Generale dello Stato in merito alla tabella 15 del Conto annuale 2019 secondo cui, per dar corso all'incremento dei fondi ex articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, le nuove assunzioni devono essere effettuate sulla base di quote del fondo sanitario Regionale appositamente vincolate*
- È stato fatto? No e allora? «qualora non siano ancora stati effettuati, ad esercizio 2019 concluso, i necessari interventi, questi possono essere applicati con decorrenza 2020» ... **ergo il 2019 se ne va in cavalleria?**
- d) *Possibilità di utilizzare le medesime modalità previste dall'articolo 11 del decreto legge n. 35/2019 per l'incremento dei fondi per la retribuzione accessoria in concomitanza con le unità aggiuntive di personale dipendente che verranno assunte in base ai provvedimenti normativi che si sono susseguiti in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19*
- Tali incrementi di spesa, finalizzati alle assunzioni con risorse aggiuntive del fondo sanitario, finanziano l'intera spesa del personale, comprensiva anche della retribuzione accessoria. Pertanto tali incrementi non vanno considerati ai fini della verifica del limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Ergo si può applicare, anche per queste assunzioni, quanto previsto al punto b)

**FTE (con COVID) anno di riferimento > TESTE 2018 allora (FTE – TESTE) x Valore medio pro-capite**



# DL CALABRIA indicazioni applicative Conf. Regioni

- La Conferenza delle Regioni ha ritenuto utile fornire «ulteriori indicazioni applicative circa l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione al disposto dell'articolo 11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019»
- L'avvio del meccanismo, ribadisce la Conferenza, è in capo alla regione che, con proprio atto “in base ai disposti della norma, ripartisce tra le diverse aziende sanitarie, non necessariamente in modo proporzionale, le disponibilità finanziarie autorizzate dalla stessa”.
- Individuazione fondi 2018: Conto annuale Tab 15 al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite ex art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017
- Personale in servizio al 31 dicembre 2018 (teste): calcolato con riferimento al personale destinatario del fondo
- Anche qui viene ribadita la salvaguardia del valore dei fondi 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello 2018
- Per garantire omogeneità rispetto al calcolo del personale in servizio nell'anno di riferimento (FTE) :
  - non si terrà conto del personale in comando in uscita;
  - non si terrà conto del personale assente per aspettativa;
  - il personale in part time sarà considerato in ragione dell'orario di lavoro effettivo.



# DL CALABRIA indicazioni applicative Conf. Regioni

- La quantificazione del valore unitario va effettuata un'unica volta (valore medio 2018) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata:
  - Comparto
  - Dirigenza Sanitaria
  - PTA

il valore sui fondi 2018 costituirà la base di riferimento su cui operare i possibili aumenti dei fondi dal 2019 in poi (e dal 21?).

- La quantificazione del valore unitario va effettuata in relazione ai singoli fondi per area contrattuale, così da disporre di risorse sufficienti a garantire tutte le componenti del trattamento accessorio stesso.
- NB1 il meccanismo non mira al consolidamento delle risorse all'interno dei fondi ma ha come obiettivo la garanzia del valore medio pro capite della retribuzione accessorio in caso di effettivo incremento del personale...**effetto fisarmonica!**
- NB2 Gli eventuali incrementi relativi all'anno 2019, qualora non già effettuati, possono essere applicati con decorrenza 2020 ... **in cavalleria?**
- **NB3 attenzione alle verifiche a consuntivo**



# Passaggi di verifica

- 1) Scostamento dal vincolo (anno – 1): diamo per scontato che l'anno 2019 rispetti il vincolo del costo del 2004 – 1.4% o del costo del 2018
- 2) Incremento costo personale 2020vs2019... COVID-19 + altri maggiori costi eventuali → Risorse emergenziali al netto:
  - art. 1 DL 18/2020 come modificato dall'art. 2, c 6 del DL 34/2020
  - art. 2-bis, comma 1 lett. a) e comma 5 DL 18/2020 + art. 2, comma 7 DL 34/2020
  - art. 2-ter DL 18/2020 + art. 2, comma 5 e 7 DL 34/2020
  - art. 4-bis DL 18/2020 + art. 1 comma 6 DL 34/2020 (solo costi reclutamento dipendente e atipico)
  - art. 1 commi 3 e 4 (solo costi reclutamento dipendente e atipico) 5, 7, 8 DL 34/2020
  - art. 29 DL 104/2020 (solo costi reclutamento dipendente e atipico)
- 3) Verifica aumento FSR per incremento limite 10%:
  - Aumento FSR al netto decreti emergenziali? ... **sì visto che le risorse stanziare dai decreti sono fuori dai vincoli di spesa**
  - Come si gestiscono le risorse dell'art. 1 c 435 e 435 bis L. 205/2017



# Passaggi di verifica ...segue

- 4) Altri finanziamenti? risorse POR FSE 2014-2020, donazioni..
- 5) Applicazione art. 11 ... se le verifiche sopra indicate consentono di prevedere risorse aggiuntive si ricorda che il parere MEF indica:
  - ii. Finalizzazione prudenziale di tali risorse
  - iii. Previsione di verifiche a consuntivo volte a correggere eventuali scostamenti della previsione
  - iv. Adeguamenti compensativi a conclusione dell'anno di riferimento a seguito delle verifiche operate a consuntivo
- 6) Verifica rispetto vincolo complessivo a consuntivo



# E sul 2021?

- dal 2021 la norma prevede che l'incremento di spesa sia subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale... **quindi non c'è più possibilità di incremento di spesa?**
- trascinarsi del 2020... **spunti di riflessione**



**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**



Corso Vittorio Emanuele II, 24  
00186 Roma, Italia

info@fiaso.it  
+39 0669924145

www.fiaso.it



**FIASO**

Federazione Italiana  
Aziende Sanitarie e  
Ospedaliere